Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia»

[COM(2016) 765 final — 2016/0381 (COD)]

(2017/C 246/08)

Relatrice: **Baiba MILTOVIČA**

Correlatrice: **Isabel CAÑO AGUILAR**

Consultazione	Parlamento europeo, 12.12.2016
	Consiglio dell'Unione europea, 21.12.2016
Base giuridica	Articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Sezione competente	Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione
Adozione in sezione	11.4.2017
Adozione in sessione plenaria	26.4.2017
Sessione plenaria n.	525
Esito della votazione	157/0/1
(favorevoli/contrari/astenuti)	

1. **Conclusioni e raccomandazioni**

1.1. La proposta di direttiva migliora ed estende le precedenti azioni legislative per una maggiore efficienza energetica negli edifici. La sua efficacia sarà valutata analizzandone il ruolo nel promuovere la realizzazione degli obiettivi principali dell'Unione dell'energia ma, in quanto si concentra sul patrimonio edilizio, merita di essere considerato essenziale anche il suo contributo agli obiettivi sociali ed economici (in particolare la riduzione della povertà energetica, la salvaguardia dell'accessibilità economica degli alloggi e il potenziale di riduzione dei costi energetici).

1.2. Il CESE giudica pertanto prioritario che la direttiva contenga proposte più specifiche per affrontare il problema della povertà energetica. Fra tali proposte rientrano indicazioni più chiare circa il necessario contenuto delle definizioni nazionali di povertà energetica, una definizione di riferimento rispetto alla quale valutare se il piano nazionale si basa o meno su approcci globali e infine una consulenza e un coordinamento delle misure attraverso un'agenzia o «sportello unico» indipendenti e orientati al consumatore.

1.3. Il CESE ritiene che gli Stati membri, nei rispettivi piani nazionali, dovranno puntare agli obiettivi più ambizioni definiti nell'opzione alternativa III (come presentata dalla Commissione europea nella valutazione di impatto che accompagna il documento in esame) rispettando nel contempo l'approccio legislativo dell'opzione II, che costituisce la base delle revisioni presentate nella direttiva. Ciò sarà necessario per creare una traiettoria di lungo termine in grado di soddisfare gli obiettivi e le aspirazioni dell'Accordo di Parigi

1.4. Si raccomanda che le strategie nazionali di ristrutturazione edilizia siano sostenute da questa direttiva mediante l'obbligo di proporre obiettivi settoriali specifici e una metodologia di riferimento per misurare i progressi compiuti. Andrebbero inoltre definiti, attraverso orientamenti rigorosi, livelli minimi di rendimento in termini di efficienza energetica nella ristrutturazione di edifici pubblici e commerciali.

1.5. La proposta di direttiva non coglie l'opportunità di incoraggiare i mutui ipotecari «verdi», i sistemi di teleriscaldamento basati sulle energie rinnovabili, le misure per lo stoccaggio dell'energia negli edifici residenziali e commerciali, il miglioramento della formazione per gli installatori e le imprese di ristrutturazione e altre misure di assistenza tecnica, finanziaria e di bilancio in grado di favorire una più ampia efficienza energetica degli edifici. Sebbene tali misure siano sostenute altrove, l'approccio di basso profilo adottato nella direttiva all'esame può giustificarsi soltanto se incoraggia la flessibilità e permette un'azione ambiziosa. Il CESE sollecita la Commissione a seguire attentamente l'attuazione e l'efficacia della direttiva e ad essere pronta a intervenire rapidamente nell'utilizzo del meccanismo di aggiornamento e revisione previsto dalla proposta di regolamento sulla governance.

1.6. Andrebbero adottate ulteriori misure per favorire la comparabilità dei metodi di calcolo per gli attestati di prestazione energetica (APE) in tutti gli Stati membri, cosa che a sua volta consentirebbe di paragonare più facilmente gli APE.

1.7. Occorre inoltre proporre ulteriori modi per incentivare i proprietari di alloggi popolari privati e non comunali a investire nel rinnovo del vecchi edifici.

1.8. L'indicatore di intelligenza proposto in modo generico deve illustrare la capacità, da parte degli occupanti di un edificio, non solo di valutare l'efficienza energetica, ma anche di controllare e facilitare la produzione e il consumo di energia propria da fonti rinnovabili, nonché di ridurre le bollette energetiche.

1.9. Il CESE raccomanda in modo particolare di riconoscere la capacità degli enti locali di stimolare e coordinare i programmi di efficienza energetica e fa osservare il potenziale sempre maggiore del Patto dei sindaci a questo proposito.

1.10. Il Comitato sottolinea la necessità di incoraggiare la costruzione e la ristrutturazione degli edifici, un settore in cui le PMI rappresentano l'83 % dei posti di lavoro complessivi (OCSE: *Small Businesses, Job Creation and Growth*).

1.11. Il CESE osserva che, senza innovazione, non sarà possibile aumentare il rendimento energetico degli edifici. L'UE sta perdendo la leadership nelle tecnologie energetiche a basse emissioni di carbonio e rappresenta attualmente meno del 15 % dei posti di lavoro in questo settore. Occorre compiere uno sforzo in materia di formazione, al fine di adeguare le competenze richieste per tali settori altamente specializzati.

1.12. L'iniziativa «Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti», il cui campo di applicazione si collega agli obiettivi del piano Juncker, è un passo in avanti che il Comitato accoglie con favore.

2. **Introduzione**

2.1. La direttiva fa parte del Pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei,» il cui obiettivo è di concretizzare l'Unione dell'energia e di rendere i cittadini maggiormente consapevoli del fatto che la transizione verso l'energia pulita è il settore della crescita per il futuro. L'energia negli edifici rappresenta il 40 % del totale dell'energia impiegata nell'UE. Si continuano a fare passi avanti significativi nell'efficienza energetica degli edifici, sia nelle nuove costruzioni che nell'adeguamento di edifici esistenti. In parte ciò è stato stimolato da quindici anni di interventi legislativi a livello dell'UE, tuttavia rimangono ancora aperte notevoli opportunità per migliorare l'efficienza e per garantire altri vantaggi sociali.

2.2. Nonostante il progresso tecnico, la disponibilità di dati giustificativi pertinenti e l'uso di fondi pubblici attraverso appositi strumenti finanziari, non vi sono stati miglioramenti significativi nel tasso esistente di patrimonio edilizio: il 75 % degli edifici nell'UE continua infatti ad essere inefficiente sotto il profilo energetico.

2.3. L'impatto climatico globale e la volontà di consolidare la politica europea in materia di energia hanno reso più urgente la ricerca di una soluzione, tuttavia alcune questioni fondamentali e complesse rimangono irrisolte e si sarebbero potuti prevedere ulteriori progressi. Senza un'azione del genere, sarà molto difficile rispettare gli obiettivi energetici e climatici previsti per il 2030 e il 2050. Esiste il potenziale per ridurre il consumo di energia negli edifici tra il 5 % e il 6 % e far scendere le emissioni di CO_2 di circa il 5 %. Tuttavia, con un tasso annuo di ristrutturazione/miglioramento del patrimonio edilizio che oscilla solo tra lo 0,4 % e l'1,2 % è chiaramente necessario dare un'accelerata al processo.

2.4. La direttiva all'esame modifica il testo precedente del 2010 sullo stesso argomento, che a sua volta costituisce una rifusione della direttiva del 2002. La rifusione effettuata nel 2010 ha apportato modifiche alquanto sostanziali al testo del 2002. In particolare, si riconosce l'importanza crescente del ruolo dell'efficienza energetica per quanto concerne il settore edilizio e il suo contributo alla realizzazione di obiettivi politici, si tiene conto dei progressi nelle conoscenze tecniche, il che ha permesso di effettuare adeguamenti alla luce di otto anni di esperienza pratica, e viene sottolineata l'assoluta necessità di regolarizzare e migliorare l'approccio degli Stati membri a questo problema.

2.5. La proposta di revisione all'esame, pur rendendo il testo notevolmente più breve rispetto alla direttiva precedente, adotta la stessa impostazione. In particolare, prevede l'integrazione di strategie di ristrutturazione a lungo termine degli edifici, l'uso di tecnologie intelligenti in campo edilizio e la semplificazione delle norme vigenti. La proposta fa seguito ad un approfondito riesame della direttiva del 2010 e ad una valutazione d'impatto dettagliata sulle possibili azioni ulteriori. L'opzione di migliore impatto, vale a dire l'opzione strategica III, è stata respinta principalmente per i costi che comporta a breve termine, per gli impatti sulla sussidiarietà e per motivi di realismo politico, privilegiando un livello inferiore di risultati potenziali: l'opzione strategica II.

2.6. Tuttavia, tutte le parti interessate desiderano conseguire miglioramenti ambiziosi. Il settore garantisce 18 milioni di posti di lavoro diretti e contribuisce al PIL dell'UE per circa il 9 %; la sfida è quella di equilibrare l'accessibilità economica e le richieste del mercato degli immobili residenziali e commerciali con gli obiettivi sociali e climatici

3. **Sintesi della proposta della Commissione**

3.1. La direttiva consta di una serie di modifiche che rafforzano le attuali disposizioni della direttiva 2010/31/UE semplificandone taluni aspetti. I punti principali sono i seguenti:

— la definizione di «sistemi tecnici per l'edilizia» viene estesa per includere gli aspetti relativi alle tecnologie di edilizia intelligente e alle infrastrutture per l'elettromobilità,

— le disposizioni sulle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine di cui alla direttiva sull'efficienza energetica del 2012 vengono incluse nella direttiva all'esame,

— gli Stati membri sono tenuti ad elaborare una tabella di marcia con tappe e misure chiare per riuscire a decarbonizzare il parco immobiliare nazionale secondo l'obiettivo a lungo termine previsto per il 2050, con tappe precise fissate entro il 2030. Questo contribuisce inoltre ad alleviare la povertà energetica,

— per incoraggiare gli investimenti, gli Stati membri adottano misure per aggregare i progetti, ridurne i rischi e permettere finanziamenti pubblici onde stimolare i fondi del settore privato e gestire problemi ai quali il mercato non fa fronte,.

— gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici non residenziali siano dotati di sistemi di automazione e controllo,

— gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati siano dotati di dispositivi di monitoraggio elettronico continuo e dispongano di funzionalità di controllo efficaci ai fini di una produzione, di una distribuzione e di un consumo ottimali dell'energia,

— gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche delle parti accessibili dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici non residenziali e in quelli residenziali con un sistema tecnico per l'edilizia centralizzato,

— gli Stati membri hanno l'obbligo di fornire ai proprietari o ai locatari degli edifici informazioni sugli attestati di prestazione energetica, le loro finalità e i loro obiettivi, nonché sui metodi per migliorare, a costi contenuti, la prestazione energetica degli edifici,

— sono previste norme per garantire che l'installazione di infrastrutture (o di punti) di ricarica dei veicoli elettrici sia obbligatoria per gran parte degli edifici di nuova costruzione e per alcuni di quelli in fase di ristrutturazione,

— le modifiche ai sistemi tecnici per l'edilizia dovranno essere registrate, valutate e rese disponibili,

— si propone di elaborare un «indicatore d'intelligenza» per completare le informazioni esistenti in materia di efficienza degli edifici,

— viene riconosciuto un legame specifico tra le misure finanziarie disponibili per la ristrutturazione degli immobili e il grado di efficienza energetica che si ottiene.

4. **Osservazioni generali e particolari**

4.1. Il CESE accoglie favorevolmente l'attenzione costante rivolta all'efficienza energetica degli edifici, ma esprime particolare preoccupazione per il fatto che la povertà energetica, individuata dal Comitato nei suoi precedenti pareri ([1]) e ampiamente riconosciuta come una questione di grande rilevanza sociale, non viene adeguatamente affrontata.

4.2. È necessario un approccio più ampio e ambizioso. Gli obiettivi di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni già fissati dall'UE e l'entrata in vigore dell'accordo estremamente ambizioso di Parigi nell'ottobre 2016 richiedono un'azione più incisiva, in particolare poiché l'esperienza delle direttive precedenti, inadeguatamente recepite, sta lì ad indicare che gli edifici restano un settore sensibile.

4.3. Il Comitato esprime alcune riserve circa la scelta dell'opzione strategica II (riportata nella valutazione d'impatto) come base per portare avanti questa modifica normativa. Sebbene l'opzione III implichi un'azione obbligatoria ad un livello sostanzialmente superiore ai costi ottimali (una posizione che il CESE non può condividere), è chiaro che l'ambizione significativamente maggiore dell'opzione III, che presenta un impatto 2-3 volte maggiore sul clima, l'efficienza e gli obiettivi sociali, sarà probabilmente necessaria per creare una traiettoria di lungo termine in grado di soddisfare gli obiettivi e le aspirazioni dell'Accordo di Parigi. Di conseguenza gli Stati membri, nei rispettivi piani nazionali, dovranno puntare agli obiettivi più ambizioni definiti nell'opzione alternativa III (come presentata dalla Commissione europea nella valutazione di impatto che accompagna il documento in esame) rispettando nel contempo l'approccio legislativo dell'opzione II.

4.4. Da una recente analisi delle strategie di ristrutturazione degli edifici degli Stati membri emerge una situazione generalmente positiva (JRC 2016: Relazione di sintesi sulla valutazione delle strategie degli Stati membri in materia di ristrutturazione degli edifici). Il settore è coperto dalla direttiva sull'efficienza energetica; tuttavia, attualmente non esiste uno standard comune di ciò che costituisce la «ristrutturazione». Sarebbe molto utile includere nella direttiva l'obbligo di proporre obiettivi settoriali specifici e una metodologia di riferimento per misurare i progressi compiuti, con un livello di soglia che fa scattare il sostegno alla «ristrutturazione». Insieme a questi obiettivi, è opportuno indicare orientamenti rigorosi per raggiungere livelli minimi di rendimento in termini di efficienza energetica nella ristrutturazione di edifici pubblici e commerciali.

4.5. La direttiva estende i requisiti per una banca dati nazionale in relazione agli attestati di prestazione energetica; in tale contesto un sistema europeo di dati messi a disposizione dei cittadini, contenenti dati nazionali anonimi relativi alle strategie nazionali di ristrutturazione, sarebbe utile e potrebbe essere collegato alla piattaforma di rendicontazione per via elettronica proposta nel regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia. Inoltre, la direttiva dovrebbe presentare orientamenti vincolanti sul confronto dei metodi di calcolo, che a loro volta faciliterebbero la comparazione degli APE.

4.6. Sebbene non vi sia alcun motivo per cui i piani nazionali non debbano coprire questo settore, la direttiva non propone ulteriori modi per incoraggiare i proprietari privati e quelli non comunali di case popolari a investire nella ristrutturazione di vecchi immobili. Se i locatari pagano direttamente le bollette energetiche, i proprietari spesso ritengono di non avere alcun interesse economico a migliorare l'efficienza energetica degli edifici. In alcuni paesi, il settore degli immobili in affitto comprende una parte considerevole del patrimonio immobiliare. La prestazione energetica degli edifici ha un impatto significativo sull'accessibilità economica dell'edilizia abitativa e sulla povertà energetica, pertanto è essenziale disporre degli strumenti finanziari a sostegno della ristrutturazione. Il più delle volte i comuni, i proprietari e le loro associazioni hanno diritto a un prestito per effettuare complesse migliorie in termini di efficienza delle abitazioni. Tuttavia, le condizioni contrattuali e finanziarie proibitive e le difficoltà di accesso al credito creano ostacoli per molti cittadini.

([1]) GU C 341 del 21.11.2013, pag. 21, GU C 424 del 26.11.2014, pag. 64, GU C 82 del 3.3.2016, pag. 22, GU C 34 del 2.2.2017, pag. 78.

4.7. La promozione di mutui ipotecari «verdi» costituisce una misura che dovrebbe trovare sostegno nell'ambito della direttiva. È inoltre importante facilitare il raggruppamento in quadri più ampi dei programmi su scala ridotta basati sulle migliori pratiche in materia di ristrutturazione e di efficienza, consentendo l'applicazione di pacchetti di finanziamenti.

4.8. La strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento del 2016 (COM(2016) 51 final), ha rivolto particolare attenzione ai risparmi che si possono realizzare mediante la ristrutturazione e la sostituzione di sistemi di teleriscaldamento, in combinazione con le energie rinnovabili. Il teleriscaldamento e le soluzioni urbane vengono generalmente considerati come una componente infrastrutturale del sistema edilizio, e pertanto servono incentivi ad hoc affinché ciò venga considerato nella pianificazione urbana mediante una presa di posizione chiara nella direttiva all'esame.

4.9. Va osservato che gli obiettivi energetici e climatici sono connessi alle tecnologie energetiche a basso tenore di carbonio (LCE) e ad una maggiore sostenibilità degli edifici, in modo da soddisfare gli obiettivi di efficienza energetica. Questi ultimi fanno sempre più affidamento sulle tecnologie abilitanti fondamentali nei materiali avanzati (acciaio, metalli non ferrosi, vetro, plastica ecc.) e senza l'innovazione non sarà possibile aumentare le prestazioni energetiche degli edifici. Circa il 5 % dei materiali avanzati prodotti attualmente sono utilizzati in tecnologie energetiche a basse emissioni di carbonio e in edifici più sostenibili, e questi mercati sono in rapido sviluppo.

4.10. L'UE sta perdendo la leadership nelle tecnologie energetiche a basse emissioni di carbonio e rappresenta attualmente meno del 15 % dei posti di lavoro nel settore (circa 1 100 000 posti di lavoro diretti e indiretti). Nel settore dei materiali avanzati necessari per queste tecnologie, l'Unione inoltre si trova di fronte ad una crescente concorrenza globale e senza un'adeguata politica di sviluppo tecnologico e di risposta alle richieste del mercato, continuerà a perdere innovazione ed ad assistere all'abbandono delle proprie industrie manifatturiere. Non va dimenticata nemmeno la formazione nell'ambito delle nuove competenze richieste per tali settori altamente specializzati.

4.11. Il CESE è favorevole alla diffusione dell'elettromobilità ai fini di una maggiore decarbonizzazione dell'economia, ma nutre dubbi sulla reale esigenza di misure così dettagliate, sull'impatto queste ultime in termini di accessibilità economica degli alloggi e degli edifici commerciali, e sulla libertà di scelta delle pubbliche autorità in merito alla realizzazione dell'elettromobilità. Un altro settore importante e complementare, quello relativo allo stoccaggio dell'energia, sebbene venga menzionato nella relazione introduttiva al documento in esame, non viene elaborato nella direttiva, anche se può rivelarsi una tecnologia di rapido sviluppo e a prezzi accessibili.

4.12. Analogamente, la crescita evidente della produzione decentrata di energie da fonti rinnovabili crea opportunità per integrare le misure di efficienza energetica negli edifici non collegati alla rete del gas e per passare alle energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento. Questo aspetto merita di essere espressamente incoraggiato.

4.13. Le modifiche riguardanti il miglioramento dell'impegno a rendere intelligenti gli edifici (siano essi pubblici, commerciali e residenziali) sono di scarsa importanza e dovrebbero essere più specifiche e più ambiziose.

4.14. La proposta di un «indicatore d'intelligenza» per misurare la capacità di utilizzare le TIC e i sistemi elettronici per ottimizzare il funzionamento e la sua interazione con la rete deve essere meglio precisata ma il principio viene accolto con favore. L'obiettivo dovrebbe essere quello di elaborare un indicatore trasparente e significativo, che aggiunga valore agli APE, ma che eviti di imporre inutili raccolte di dati o oneri analitici. L'indicatore deve illustrare la capacità degli occupanti dell'edificio non solo di valutare l'efficienza energetica, ma anche di controllare e facilitare la produzione e il consumo di energia propria da fonti rinnovabili, nonché di ridurre le bollette energetiche.

4.15. La povertà energetica è una questione che dovrebbe essere affrontata definendo le tappe fondamentali per l'individuazione dei progressi compiuti in materia di decarbonizzazione del parco immobiliare. Tuttavia, la direttiva non definisce un quadro strategico per lo sviluppo di un approccio alla povertà energetica che sia efficace sotto il profilo dei costi (non dimentichiamo che una delle cause della povertà energetica è l'inefficienza energetica degli edifici residenziali). Il CESE ritiene che tale obiettivo possa rientrare nelle competenze della direttiva all'esame e propone di includere una nuova serie di modifiche su questo tema, relative ai pertinenti articoli della direttiva del 2012. Ciò andrebbe a sostegno del requisito, contenuto nella proposta di regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia, di affidare agli Stati membri il compito di valutare e precisare misure e azioni strategiche per affrontare la povertà energetica.

4.16. Pertanto, il CESE raccomanda che la direttiva indichi dei criteri da inserire in una definizione del concetto di povertà energetica, e suggerisca al tempo stesso la sua propria definizione di riferimento. Gli Stati membri non sarebbero obbligati ad adottare tale definizione per fini interni, ma verrebbero così stabiliti criteri rispetto ai quali gli stessi Stati membri sarebbero tenuti a presentare una relazione nell'ambito dei loro piani nazionali per l'energia e il clima. L'esistenza di una definizione ha permesso ad alcuni paesi di valutare i progressi compiuti (o la mancanza di essi) nel combattere la povertà energetica, ma il CESE riconosce che la natura assai composita del problema potrebbe rendere necessario dare la priorità a specifici fattori nazionali.

4.17. Di conseguenza, il CESE esorta gli Stati membri ad adottare un approccio totalmente coordinato in materia di povertà energetica, tenendo conto fra l'altro del ruolo e dell'efficacia che derivano non solo dall'efficienza energetica degli edifici, ma anche dagli interventi finanziari (comprese le tariffe sociali e i metodi di riduzione della povertà), dalla consulenza ai consumatori sulla scelta del fornitore e delle tariffe e infine dalle informazioni relative alle semplici azioni di risparmio energetico. Al fine di massimizzare l'efficienza e l'efficacia, è fondamentale che la fornitura di consulenza e il coordinamento delle misure avvengano per il tramite di un'agenzia o di uno «sportello unico» indipendenti ed orientati al consumatore.

4.18. Vari studi e relazioni indipendenti da parte della Commissione hanno indicato il grado variabile di velocità e di efficacia con cui gli Stati membri attuano i requisiti della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia. Tra gli aspetti citati figurano:

— i problemi di recepimento e interpretazione, che la Commissione continua a cercare di risolvere attraverso meccanismi di attuazione. Ad alcuni Stati membri si chiede di riconoscere maggiormente la centralità dell'efficienza energetica negli edifici per quanto concerne gli obiettivi in materia di energia e clima e l'impegno a favore di strategie nazionali di ristrutturazione. Il CESE esorta la DG ENER a mantenere il suo controllo vigile sull'attuazione e a continuare ad agire rapidamente nell'invocare procedure d'infrazione,

— la qualità e la comparabilità degli attestati di prestazione energetica (APE). Sarebbe utile armonizzare in modo specifico i requisiti dell'UE concernenti i certificatori e gli esperti qualificati e introdurre controlli di qualità per gli APE. Far sì che gli APE forniscano maggiori informazioni tecniche e raccomandazioni di miglioramento sarebbe un altro aspetto da considerare,

— il CESE constata che, poiché la direttiva proposta subordina la concessione di incentivi finanziari agli APE, tali incentivi potranno essere corrisposti esclusivamente a posteriori, una volta effettuata la comparazione tra l'APE precedente e quello successivo ai lavori. Si tratta di una soluzione controproducente in termini di efficienza energetica, dato che le ristrutturazioni che dipendono dalle sovvenzioni non verranno eseguite se il proprietario non è sicuro di ricevere la sovvenzione prima che inizino i lavori,

— l'uso dei fondi strutturali e di investimento europei, in particolare i fondi della politica di coesione. Nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, una percentuale minima delle risorse finanziarie sarà destinata alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori, però l'impiego di tutti questi fondi a favore dell'efficienza energetica nell'edilizia varia notevolmente tra un paese e l'altro. Esistono chiari orientamenti interpretativi, ma è necessario creare ulteriori incentivi all'uso di tali finanziamenti,

— il sostegno alla formazione tecnica specifica nella ristrutturazione degli edifici, in particolare tra le PMI, che rappresentano oltre il 90 % delle imprese di costruzione europee.

4.19. Il Comitato osserva che nel periodo di programmazione 2014-2020, i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), e in particolare i fondi della politica di coesione, sono chiamati a svolgere un ruolo importante per quanto riguarda la ristrutturazione e la costruzione di edifici. Attualmente, vi sono molti ostacoli da superare, soprattutto l'accesso limitato ai finanziamenti, gli elevati costi iniziali, periodi di ammortamento relativamente lunghi, una maggiore percezione del rischio di credito associata agli investimenti nelle energie sostenibili e infine le altre priorità per i proprietari di immobili ecc. (Commissione europea: Orientamenti tecnici — Finanziare la ristrutturazione energetica degli edifici con i fondi della politica di coesione). L'iniziativa «Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti» è un passo positivo per superare alcuni di questi problemi ed è possibile attingere alle ambizioni del piano Juncker per sbloccare maggiori investimenti in questo settore.

4.20. Stabilire le corrette priorità e responsabilità per le amministrazioni locali è in questo senso fondamentale per garantire che con l'uso delle risorse programmatiche disponibili si ottenga il massimo impatto e si possa andare al di là dei requisiti minimi (ad esempio i requisiti di rendimento energetico, gli audit energetici ecc.) stabiliti a livello di Stati membri; inoltre il livello di finanziamento fornito dovrebbe aumentare in funzione del grado di ambizione.

4.21. Il CESE sottolinea in modo particolare le potenzialità del Patto dei sindaci al riguardo. Ora, con più di 7 000 comuni coinvolti, i firmatari si impegnano ad adottare le necessarie misure in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili attraverso l'adozione di «Piani d'azione per l'energia sostenibile» (SEAP). La mobilitazione delle città, all'interno delle quali è presente la maggior parte del nostro patrimonio edilizio, è un'iniziativa locale con un impatto mondiale.

4.22. Le finalità della direttiva sono state generalmente accolte con favore dalla maggioranza delle parti interessate di tutto il settore edilizio e dai rappresentanti dei proprietari e degli inquilini, che si tratti di immobili commerciali o residenziali. Tuttavia, è necessario uno spirito di collaborazione, dialogo e impegno positivo per effettuare ulteriori passi avanti in materia di efficienza energetica oltre a quelli già compiuti.

Bruxelles, 26 aprile 2017

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
George DASSIS